



COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 del 26-02-2019

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019.

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 18:30 nella sala consiliare, in seduta Ordinaria Pubblica, in Prima convocazione.

Prospetto delle presenze

N.	Cognome Nome	Carica	Pres./Ass.
1.	SCARPELLINI MARGHERITA GILDA	SINDACO	P
2.	VANNI ILARIA	CONSIGLIERE	P
3.	ROMANELLI SIMONE	CONSIGLIERE	P
4.	RAMPINI ERICA	CONSIGLIERE	P
5.	MEACCI NICOLA	CONSIGLIERE	P
6.	GINEPRI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P
7.	MAINA ALESSIO CLEMENTE	CONSIGLIERE	P
8.	PETRONI DAMIANO	CONSIGLIERE	A
9.	LACHI MARTINA	CONSIGLIERE	P
10.	LUZZI MARCELLA	CONSIGLIERE	P
11.	LIBERATORI AMULIO	CONSIGLIERE	A
12.	BENNATI GIANNI	CONSIGLIERE	P
13.	CHELI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	P
	PAGLIAI MARZIO	ASS.RE EXTRACONSILIARE	P

Presidente: SCARPELLINI MARGHERITA GILDA
Segretario Generale: Dott. IACOBELLIS FELICE PIER CARLO

Il Responsabile del Settore III propone l'assunzione del seguente atto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21/05/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (Iuc) – Disciplina generale e componente TASI;

Considerato che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) dal 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 29/12/2017 con cui sono state approvate le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'annualità 2018;

Rilevato che l'imposizione fiscale del tributo TASI, nel Comune di Monte San Savino, negli anni 2017 e 2018, riguardava le fattispecie con applicazione di aliquote di seguito indicate:

- **UNITÀ IMMOBILIARI CATEGORIA A/1, A/8 E A/9 ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: ALIQUOTA dello 0,1% ;**
- **FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: aliquota dello 0,1%;**

Evidenziato che la Legge di stabilità per l'anno 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) alle lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 dispone, **a decorrere dal 1° gennaio 2016**, la esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica;
Precisato che le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

Considerato che con il Regolamento per la disciplina della Iuc è stata assimilata all'abitazione principale e, quindi esclusa dall'Imu, già a partire dal 1° gennaio 2014, l'unità

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Considerato, anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;
Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune:

Visto l'art 11 della Parte 2 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che individua ai sensi del punto 2) lettera b) del comma 682 articolo unico della L. 147/2013, quali sono i servizi indivisibili resi in forma indifferenziata alla collettività da parte del Comune di Monte San Savino;

Dato atto che per ciascuno dei predetti servizi il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle aliquote annuali, individua analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Che le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Dato atto che dal Bilancio di Previsione per l'anno 2019 i costi dei servizi indivisibili individuati dall'art. 11 della Parte 2 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) sono i seguenti:

Servizi	Costi
Organi istituzionali	€ 102.036,20
Anagrafe , Stato civile, Elettorale Escluse spese finanziate da proventi	€ 154.235,20 € 154.235,20
Pubblica sicurezza e vigilanza escluse spese finanziate con proventi da violazioni Cds	€ 310.044,60 € 75.893,44 € 234.151,16
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi all'ambiente e al territorio	
Illuminazione pubblica e servizi connessi Escluse spese finanziate con proventi da violazioni Cds	€ 210.000,00 € 210.000,00
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi	€ 120.172,98

Escluse spese finanziate con proventi da violazioni Cds	€ 120.172,98
Manutenzione impianti	
Totale costi	€ 820.595,54

Che il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 4,509% del costo dei suddetti servizi indivisibili, come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2019;

Visto l'articolo 53 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Dato atto che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili, è ottenuto applicando l'aliquota TASI sulle abitazioni principali in categorie A/1, A/8 E A/9 e sugli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della L. 147/2013;

Ritenuto di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI-IUC) per l'anno 2019:

- **aliquota dello 0,1%** applicata alle abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014 classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi eminenti);
- **aliquota dello 0,1%:** fabbricati rurali ad uso strumentale (ex art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, iscritti nella categoria catastale D10 o comunque esponenti l'espressa notazione di ruralità negli atti catastali) ;
- **aliquota dello 0,00%** : tutti gli altri immobili

Stabilito che qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (fattispecie dei fabbricati strumentali all'attività agricola), la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta, mentre la restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 25 Gennaio 2019 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019 al 31 marzo 2019;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, resi in forma scritta ed allegati al presente provvedimento;

Acquisito il parere del Revisore dei conti in base all'art.239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000;

Udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Pagliai e gli interventi dei Consiglieri comunali, separatamente verbalizzati;

- Con voti favorevoli 7 (Sindaco e Consiglieri: Vanni, Romanelli, Rampini, Meacci, Maina e Lachi);
- contrari 4 (Consiglieri Ginepri, Cheli, Bennati e Luzzi);
- astenuti 0;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) Di confermare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'anno d'imposta 2019 nelle seguenti misure:

- **ABITAZIONI PRINCIPALIE RELATIVA/EPERTINENZA/E CATEGORIE CATASTALIA/1, A/8 E A/9 : ALIQUOTADELLO 0,1%;**

- **FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: ALIQUOTADELLO 0,1%;**

- **ALTRI IMMOBILI: ALIQUOTADELLO 0,00% :**

2) Di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (fattispecie dei fabbricati strumentali all'attività agricola), l'occupante/detentore versa la Tasi nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale la paga nella restante misura dell'90%;

3) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Con separata votazione: favorevoli 7 (Sindaco e Consiglieri: Vanni, Romanelli, Rampini, Meacci, Maina e Lachi), contrari 0, astenuti 4 (Consiglieri Ginepri, Bennati, Cheli me Luzzi), il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

(9/SC/GM)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to SCARPELLINI MARGHERITA GILDA

Il Segretario Generale
F.to Dott.IACOBELLIS FELICE PIER CARLO

Certificato di pubblicazione

Si dà atto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line
<http://www.comune.monte-san-savino.ar.it> dal ___/___/___ al ___/___/___ Rep. n. ___

Monte San Savino, _____

F.to il Messo Comunale
Responsabile della Pubblicazione

Certificato di esecutività e Attestato di pubblicazione

- La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
- La presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line a partire dal _____
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Monte San Savino, _____

Il Segretario Generale
F.to Dott.IACOBELLIS FELICE PIER CARLO

Per copia conforme all'originale

Monte San Savino, _____

Il Segretario Generale
F.to Dott.IACOBELLIS FELICE PIER CARLO